



FEDERAZIONE NAZIONALE
SICUREZZA
Segreteria Nazionale

CISL

Roma, 19 dicembre 2024

Alle Segreterie Regionali e Terr.li FNS CISL - LORO SEDI

NUOVO CONTRATTO COMPARTO SICUREZZA - DIFESA

ECCO IL TESTO FIRMATO E GLI IMPEGNI ALLEGATI

Care/i Amiche e Amici,
come vi abbiamo informato nella giornata di ieri – 18 dicembre 2024 – abbiamo presenziato alla riunione presso il Ministero della Funzione Pubblica dove, alla presenza di Tutti i Ministri interessati e degli Stati Maggiori delle varie Forze Armate, sono stati sottoscritti i testi definitivi delle intese raggiunte per il rinnovo del Contratto del Comparto Sicurezza-Difesa per il triennio 2022/2024, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, per le Forze di Polizia ad ordinamento militare e per le Forze Armate militari.

Oltre ai singoli testi si è sottoscritto anche alcuni “impegni” che diventano parti integranti delle intese raggiunte e che alleghiamo unitamente al testo firmato.

Adesso vigileremo affinché, ogni passaggio necessario alle verifiche e controllo contabile da parte dei previsti livelli istituzionali, avvenga celermente e senza ulteriori indugi.

Si raccomanda di dare adeguata informazione sui contenuti del nuovo contratto tra Colleghe e Colleghi in servizio, in modo che ognuno possa conoscere nei dettagli le varie novità sia sugli aspetti economici che per quanto riguarda la parte normativa.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Massimo ~~VESPIA~~



Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
sito: www.fns.cisl.it email: fns@cisl.it



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*


**IL 18 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 14.15 PRESSO LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE**

SOTTOSCRIVONO

**L'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL
TRIENNIO 2022-2024 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO
1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995,
N. 195.**


LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D'Amico', written over a horizontal line.

MINISTRO DELL'INTERNO




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Felli', written over a horizontal line.

MINISTRO DELLA DIFESA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fiorani', written over a horizontal line.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gentile', written over a horizontal line.

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Casson', written over a horizontal line.

E LA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DA
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
POLIZIA DI STATO

SIULP

SAP

SIAP

FSP POLIZIA DI STATO – ES – LS – CONSAP – M.P.

FEDERAZIONE COISP – MOSAP

SILP CGIL

P

Handwritten signatures on horizontal lines for the Polizia di Stato syndicates. The signatures are: SIULP, SAP, SIAP, FSP POLIZIA DI STATO – ES – LS – CONSAP – M.P., FEDERAZIONE COISP – MOSAP, and SILP CGIL.

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

SAPPE

SINAPPE

OSAPP

UIL PA PP

USPP

CISL FNS

CGIL FP PP

Handwritten signatures on horizontal lines for the Polizia Penitenziaria syndicates. The signatures are: SAPPE, SINAPPE, OSAPP, UIL PA PP, USPP, CISL FNS, and CGIL FP PP. The last line contains the text "NON FIRMA".

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, some being highly stylized and others more legible. They appear to be official signatures of various parties involved in the document.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo "coordinatore"	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a prominent signature in blue ink.]

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
		lordi	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo “coordinatore”	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto Commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore Superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice Ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice Sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	125,05	23.753,25
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente Capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. Some signatures are more legible than others, such as "L'APPE" and "ref. et".

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto Commissario "coordinatore"	59,35	972,48
Sostituto Commissario	59,35	972,48
Ispettore Superiore (con 8 anni)	58,66	961,16
Ispettore Superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice Ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente Capo "coordinatore"	54,15	887,23
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente Capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice Sovrintendente	50,86	833,39
Assistente Capo "coordinatore"	46,29	758,49
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente Capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible, while others are stylized or partially obscured.

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice Ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111- 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

A collection of handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) scattered below the table. Some are clearly legible, such as 'S. Alle pupa', 'L. Tomi', 'P. Gaudenzi', and 'P. M.', while others are more stylized or scribbled.

Art. 8

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.

Art. 9

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are scattered across the page. One signature in blue ink is partially legible as 'P...'. Another signature in black ink is partially legible as 'Alle pref...'. Other signatures are more stylized and difficult to read, including one that looks like 'D...'. There are also several initials and short marks, such as 'PM', 'a...', and 'D...'. The handwriting is cursive and varies in style.

Art. 10

Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 è rideterminata nella misura di euro 4,20.



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the page. One signature on the right side is written in blue ink and includes the word "Chiuso" written vertically. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive names.

Art. 11

Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unità operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the page. Some are clearly legible, such as 'Pellegrino', 'Lun', 'Benedetto', and 'M.', while others are more stylized or abbreviated.

Art. 12


Indennità per conduttori cinofili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose, scattered pattern across the page. The signatures vary in style and legibility, with some appearing to be initials or stylized names.

Art. 13
Indennità per negoziatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are highly stylized and difficult to decipher, but some legible words include 'Alle', 'Fun.', 'P.B.', 'Penzolietta', and 'M.'. There are also several initials and short scribbles, including 'P.M.', 'E', 'Gu', and 'A'.

Art. 14

Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza


1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennità mensile pari a euro 100,00, purché non assenti per l'intero mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black and blue ink, arranged in a loose grid. Some are clearly legible, such as 'M. Calaf. et al.', 'L. M.', 'S. M.', 'P. M.', and 'P. M.'. Others are more stylized or scribbled.

Art. 15

Indennità di responsabilità di comandante di reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the page. Some are clearly legible, such as 'APR 10/24' and 'F. M. P. P.', while others are more stylized or scribbled.

Art. 16

Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è rideterminata nella misura di euro 6,50.


Art. 17
Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;


b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.”



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the page below the text. Some are clearly legible, such as 'S. App. Puff', 'F. V. P. P. P.', and 'M. C. B.', while others are more stylized or partially obscured.

Art. 18
Tutela della genitorialità

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;”*;
 - b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: *“f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.”*



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. Some are clearly legible, such as 'SAPP', 'Pellegrini', 'M', and 'C', while others are more stylized or scribbled.

Art. 20

Disposizioni concernenti le federazioni sindacali

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Federazioni sindacali

1. *Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentatività delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:*
 - a) *il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;*
 - b) *il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.*
3. *Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalità di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresì il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.*
4. *Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentatività né della federazione né del sindacato federato.*
5. *I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.*
6. *Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).*
7. *Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalità diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:*
 - a) *le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione;*
 - b) *le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.*
8. *La consistenza associativa di ciascuna federazione è misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione è effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.*
9. *Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o più organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentatività.*
10. *Nei casi in cui si verifici un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la*

regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.

11. *Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.*
12. *Resta ferma la possibilità del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove ciò sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentatività in capo alla federazione stessa."*




2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis

*Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento
della rappresentatività delle federazioni sindacali*



1. *In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultate dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:*
 - a) *la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;*
 - b) *ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'art. 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.*



Art. 21

Disposizioni concernenti i permessi sindacali

1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza è compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the page. Some are clearly legible, such as 'Analer' and 'tehieth', while others are more stylized or abbreviated.

Art. 23

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *“La revoca della delega è consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.”*;
 - b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: *“Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata”*;
 - c) dopo il comma 6 è inserito il seguente 6-bis:
 1. *“I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.*
 2. *La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”*

A collection of approximately ten handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose, overlapping pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature on the right is written in blue ink, while the others are in black.


Art. 24
Comitato unico di garanzia

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attività propositive nelle materie concernenti le pari opportunità, la parità di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.
2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunità, istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are scattered across the lower half of the page. One prominent signature in the upper left is written in blue ink and includes the word "SAPPE". Other signatures include "reputa" and various stylized initials and names.

Art. 25
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.



Art. 26
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the page. The signatures are highly stylized and cursive. Some legible fragments include 'SARPA', 'Xor', 'pasalefi etw', and 'M.'. There are also several initials and short marks, including a blue 'Ch' and a large 'D'.

**ADDENDUM AGLI ACCORDI SINDACALI DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA
DEL TRIENNIO 2022-2024**

Valutare l'opportunità di:

VSN

- a. incrementare le risorse per integrare le polizze per la tutela legale e la responsabilità civile verso terzi, già esistenti per il Comparto Sicurezza e Difesa, tali da consentire la piena copertura (senza nessuna spesa a carico del personale fino al massimale previsto dalla polizza) di tutti i procedimenti connessi con lo svolgimento delle attività istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- b. valorizzare le posizioni individuate da ciascuna amministrazione, in ragione dei compiti e delle responsabilità connesse con l'effettivo espletamento dell'incarico o degli obblighi di comando/direzione previsti per legge;
- c. valorizzare i ruoli degli ispettori e dei marescialli, al fine di riconoscerne le maggiori responsabilità in relazione allo sviluppo direttivo della carriera, come sancito dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e 95;
- d. incrementare l'importo massimo e la durata per il rimborso del canone mensile dell'alloggio privato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86;
- e. prevedere interventi per incrementare l'importo del compenso per il lavoro straordinario ripristinando la maggiorazione rispetto all'ora di lavoro ordinario (+15%feriale/+30% festivo diurno e feriale notturno/+50% festivo notturno);
- f. richiedere lo stanziamento di ulteriori risorse per la valorizzazione della c.d. "specificità";
- g. sostenere interventi di defiscalizzazione delle indennità accessorie;
- h. adottare, compatibilmente con le emergenti necessità operative, proprie del servizio di polizia, misure organizzative per la ricerca di un'equilibrata alternanza tra tempi di lavoro e recupero psico-fisico;
- i. incrementare il valore del cd *buono pasto* con lo stanziamento di risorse specifiche;
- j. potenziare ulteriormente le misure/disciplina a tutela della genitorialità;
- k. valorizzare il servizio prestato presso i reparti di investigazioni scientifiche;
- l. prevedere un incremento dell'indennità di servizio notturno.

Ar
A

Scarpone

JSMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Addendum integrativo per la Polizia di Stato agli accordi sindacali del triennio 2022-2024

Valutare l'opportunità di:

- a) valorizzare il servizio prestato presso gli uffici investigativi;
- b) valorizzare il servizio svolto nell'ambito degli uffici di polizia scientifica;
- c) valorizzare l'attività svolta dagli uffici immigrazione;
- d) valorizzare il servizio svolto dal personale in possesso della specializzazione di tiratore scelto;
- e) valorizzare la responsabilità connessa alla direzione dei servizi di ordine pubblico;
- f) valorizzare il servizio prestato sul territorio nazionale dal personale per l'esecuzione dei rimpatri quando nella medesima giornata sia inviato in missione internazionale;
- g) intervenire sul modello delle relazioni sindacali attraverso la previsione di un codice di comportamento per la disciplina del confronto tra le parti.



Handwritten signatures and names:

- Signature 1 (left)
- Signature 2 (top center)
- Signature 3 (middle left)
- Signature 4 (middle center)
- Signature 5 (middle right)
- Signature 6 (bottom center)
- Signature 7 (bottom right)

Giuseppe Fanni

Alto Mapp

Paolofetti

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

Considerato che:

- l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha istituito l'area negoziale della dirigenza per le Forze di polizia e delle Forze armate;
- allo stato attuale le relative procedure negoziali, già avviate per il primo triennio contrattuale, non hanno avuto compiuta finalizzazione;
- negli anni, non è stato applicato il meccanismo di finanziamento della predetta area negoziale prevedendo a tal fine lo stanziamento di apposite risorse

si impegna

- a. a valutare un intervento normativo volto al definitivo superamento delle vigenti modalità di finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate, la cui applicazione è stata finora «congelata» per effetto di mirati interventi legislativi, al fine di introdurre un meccanismo in grado di garantire un'efficace valorizzazione delle funzioni espletate dal personale dirigente;
- b. riavviare le procedure negoziali in premessa entro novanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi negoziali relativi al triennio contrattuale 2022/2024.



Four handwritten signatures are present in the lower-left quadrant of the page. The top signature is in black ink and is highly stylized. Below it are three more signatures: one in black ink, one in blue ink, and one in black ink, all appearing to be in cursive or semi-cursive script.

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- visto che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito un fondo, progressivamente incrementato negli anni successivi, volto al finanziamento di provvedimenti normativi diretti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ancora emanati;

si impegna

ad adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa volta ad attuare, anche attraverso procedure partecipative, la cosiddetta «previdenza dedicata» in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utilizzando le risorse già disponibili nel fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da integrare con le ulteriori necessarie risorse strutturali.



IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- in relazione all'esigenza di valorizzare il personale dirigente dell'Arma dei carabinieri con particolare riguardo ai titolari di incarico di comando cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di competenza di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia ed alle Forze armate la *"tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna"*;
- considerato che l'art. art. 155 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che *"L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza"*;
- in relazione alle peculiarità funzionali correlate agli specifici compiti attribuiti all'Arma dei carabinieri di cui al libro I, titolo IV, capo V, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- ritenuta l'opportunità di valorizzare le figure dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto anche della diffusione capillare sul territorio nazionale, elemento che ne costituisce un tratto peculiare.

SI IMPEGNA

a valorizzare, in via generale, le funzioni svolte dal personale dirigente dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri mediante l'istituzione di un'apposita indennità da prevedersi nell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ponendo, inoltre, particolare attenzione a peculiari funzioni e compiti sul territorio demandati all'Arma dei carabinieri, da valorizzare anch'essi mediante l'istituzione di una distinta e specifica indennità che sia opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori previsti nella medesima area negoziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned at the bottom left of the page.

IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

Tenuto conto delle peculiari funzioni del personale dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria titolare di incarichi di direzione e di comando degli uffici, articolazioni e reparti preposti al controllo dell'ordine e della sicurezza dell'esecuzione penale interna ed esterna, alla prevenzione e repressione della criminalità in ambito penitenziario, alla gestione dei servizi di traduzione e piantonamento, all'attività ed operatività del Corpo in relazione ai compiti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni,

si impegna

a valorizzare le funzioni sopra descritte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di un'apposita indennità opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori da prevedersi nella medesima area negoziale.




IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- considerato che l'art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede, tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato, la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- atteso che la Polizia di Stato assolve tali compiti in misura prioritaria attraverso i propri Uffici di presidio territoriale, costituiti dalla rete delle Questure, dei Distretti e dei Commissariati di pubblica sicurezza;
- considerato, altresì che, in base al vigente ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la Polizia di Stato esprime l'Autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elemento che ne costituisce tratto di assoluta peculiarità;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia la "*tutela delle istituzioni democratiche e [...] dell'ordine e della sicurezza interna*";
- ritenuta l'opportunità di valorizzare i funzionari preposti alle Questure, ai Distretti e ai Commissariati di pubblica sicurezza, nonché, più in particolare, la figura delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza;

si impegna

a valorizzare, in via generale, i funzionari preposti alle Questure, ai Distretti e ai Commissariati di pubblica sicurezza, mediante l'istituzione di un'apposita indennità da prevedersi nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia, ponendo, inoltre, particolare attenzione alle peculiari funzioni di Autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza, da valorizzarsi anch'esse mediante l'istituzione di una distinta e specifica indennità, che sia opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali emolumenti accessori previsti nella medesima area negoziale.



IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo:

- considerati i compiti assegnati alla Guardia di finanza, quale parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica, dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di finanza sono affidate «*le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea*» e sono demandati i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni nelle specifiche materie ivi indicate;
- considerato che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 2, il “*Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare [...] funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva*”;
- tenuto conto che il principio di specificità, sancito dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, contempla tra le funzioni preminenti demandate alle Forze di polizia la «*difesa dell'ordine e della sicurezza interna*», ivi inclusa quella economico-finanziaria;
- tenuto anche conto di quanto previsto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di «*comunicazioni di violazioni tributarie*» da parte di soggetti pubblici;

SI IMPEGNA

a valorizzare, in via generale, le funzioni svolte dal personale dirigente della Guardia di finanza mediante l'istituzione, nell'ambito dell'area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare di apposita indennità, ponendo, inoltre, particolare attenzione alle funzioni di comando connesse al coordinamento o alla diretta responsabilità di comandi, reparti e articolazioni impegnati nelle attività demandate al citato Corpo dall'ordinamento anche in ambito territoriale, con una distinta e specifica indennità, opportunamente differenziata rispetto ad altri eventuali indennità accessorie previste nella medesima area negoziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned at the bottom left of the page.